

# Legge federale sulla promozione della cultura

## (Legge sulla promozione della cultura, LPCu)

dell'11 dicembre 2009 (Stato 1° gennaio 2013)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 69 capoverso 2 e 70 capoverso 3 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visti i messaggi del Consiglio federale dell'8 giugno 2007 concernenti la legge sulla  
promozione della cultura<sup>2</sup> e la legge Pro Helvetia<sup>3</sup>,

*decreta:*

### Capitolo 1: Disposizioni generali

#### Art. 1            Oggetto

La presente legge disciplina:

- a. la promozione della cultura da parte della Confederazione nei settori seguenti:
  1. salvaguardia del patrimonio culturale,
  2. creazione artistica e culturale, compresa la promozione delle nuove leve,
  - 3.<sup>4</sup> mediazione dell'arte e della cultura,
  4. scambi tra le comunità culturali e linguistiche in Svizzera,
  5. scambi culturali con l'estero;
- b. l'organizzazione della Fondazione Pro Helvetia.

#### Art. 2            Campo d'applicazione

<sup>1</sup> È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le leggi speciali seguenti:

- a. legge del 18 dicembre 1992<sup>5</sup> sulla Biblioteca nazionale;
- b. legge del 12 giugno 2009<sup>6</sup> sui musei e le collezioni;

RU 2011 6127

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2007 4421

<sup>3</sup> FF 2007 4459

<sup>4</sup> Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl;  
RS 171.10).

<sup>5</sup> RS 432.21

<sup>6</sup> RS 432.30

- c. legge federale del 6 ottobre 1995<sup>7</sup> sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana;
- d. legge del 14 dicembre 2001<sup>8</sup> sul cinema;
- e. legge del 20 giugno 2003<sup>9</sup> sul trasferimento dei beni culturali;
- f. legge federale del 1° luglio 1966<sup>10</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio.

<sup>2</sup> Sono tuttavia applicabili le disposizioni concernenti il finanziamento di cui all'articolo 27.

### **Art. 3** Scopi

La promozione della cultura da parte della Confederazione persegue gli scopi seguenti:

- a. rafforzare la coesione e la pluralità culturale in Svizzera;
- b. promuovere un'offerta culturale variata e di alta qualità;
- c. creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori culturali e per le istituzioni e organizzazioni culturali;
- d. permettere e facilitare alla popolazione l'accesso alla cultura;
- e. far conoscere all'estero la creazione culturale svizzera.

### **Art. 4** Sussidiarietà

Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione completa le attività dei Cantoni, delle città e dei Comuni in materia di politica culturale.

### **Art. 5** Coordinamento e collaborazione

<sup>1</sup> La Confederazione definisce le sue priorità in materia di politica culturale tenendo conto della politica culturale dei Cantoni, delle città e dei Comuni e, per quanto necessario, collabora con loro.

<sup>2</sup> Essa può collaborare alla promozione della cultura con altri enti promotori di diritto pubblico o privato, nonché aderire a enti di diritto privato.

<sup>7</sup> [RU 1996 2280 2514. RU 2009 6605 all. n. I]

<sup>8</sup> RS 443.1

<sup>9</sup> RS 444.1

<sup>10</sup> RS 451

## Capitolo 2: Promozione della cultura

### Sezione 1: Condizioni generali

#### Art. 6 Interesse nazionale

<sup>1</sup> La Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d'interesse nazionale.

<sup>2</sup> L'interesse nazionale è dato segnatamente se:

- a. un bene culturale è di essenziale importanza per la Svizzera o per le diverse comunità linguistiche e culturali della Svizzera;
- b. un progetto ha una portata sovraregionale, in particolare interessa più regioni linguistiche;
- c. il talento artistico straordinario di una persona promette esiti artistici di livello nazionale o internazionale;
- d. un'organizzazione fornisce un contributo essenziale all'interattività fra operatori culturali, professionisti o no, di diverse regioni linguistiche o di diverse aree della Svizzera;
- e.<sup>11</sup> un progetto è particolarmente innovativo negli ambiti della creazione artistica o della mediazione culturale;
- f. una manifestazione culturale è unica nel suo genere e ha rilevanza a livello nazionale o internazionale;
- g. un progetto contribuisce in modo essenziale agli scambi culturali nazionali o internazionali.

#### Art. 7 Progetti accessibili al pubblico

La Confederazione sostiene soltanto progetti accessibili al pubblico.

#### Art. 8 Progetti prioritari

La Confederazione sostiene a titolo prioritario progetti che:

- a. permettono o facilitano alla popolazione l'accesso alla cultura;
- b. contribuiscono in modo particolare a salvaguardare o a sviluppare la pluralità culturale o linguistica.

<sup>11</sup> Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

## Sezione 2: Misure promozionali e di sostegno

### Art. 9<sup>12</sup> Sicurezza sociale degli operatori culturali

<sup>1</sup> La Confederazione e la Fondazione Pro Helvetia versano una percentuale degli aiuti finanziari da loro assegnati agli operatori culturali:

- a. alla cassa pensioni dell'operatore culturale che riceve l'aiuto finanziario; o
- b. a un'altra forma previdenziale dello stesso ai sensi dell'articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>13</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce la percentuale di cui al capoverso 1.

### Art. 10 Misure di salvaguardia del patrimonio culturale

<sup>1</sup> La Confederazione può sostenere i musei, le collezioni e le reti di terzi nella loro attività di salvaguardia del patrimonio culturale, segnatamente mediante aiuti finanziari per le spese d'esercizio e i costi di progetti. In caso di esposizioni d'importanza nazionale, può contribuire al pagamento dei premi di assicurazione per le opere in prestito.

<sup>2</sup> La Confederazione sostiene soltanto i musei e le collezioni che dispongono di una strategia collezionistica.

### Art. 11 Promozione delle nuove leve

La Confederazione può promuovere le nuove leve culturali e artistiche mediante misure che favoriscano l'acquisizione e l'approfondimento dell'esperienza necessaria.

### Art. 12 Promozione della formazione musicale

La Confederazione promuove la formazione musicale a complemento delle misure prese dai Cantoni e dai Comuni.

### Art. 13 Premi, riconoscimenti e acquisti

La Confederazione può:

- a. assegnare premi;
- b. conferire riconoscimenti per prestazioni artistiche eccezionali e meriti culturali;
- c. acquistare opere d'arte.

<sup>12</sup> In vigore dal 1° gen. 2013.

<sup>13</sup> RS 831.40

**Art. 14** Sostegno di organizzazioni culturali

La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no.

**Art. 15** Promozione della lettura

La Confederazione può prendere misure destinate a combattere l'illetteratismo e a promuovere la lettura.

**Art. 16** Manifestazioni culturali e progetti

<sup>1</sup> La Confederazione può organizzare manifestazioni culturali o partecipare alla loro organizzazione e al loro finanziamento.

<sup>2</sup> Può sostenere progetti che:

- a. nel quadro di manifestazioni speciali forniscono un contributo culturale e si rivolgono a un vasto pubblico; o
- b. sono particolarmente innovativi e atti a fornire nuovi stimoli culturali.

**Art. 17** Sostegno delle comunità nomadi

La Confederazione può prendere misure al fine di permettere alle comunità nomadi uno stile di vita consono alla loro cultura.

**Art. 18** Contributo alla città di Berna

La Confederazione può versare un contributo alla città di Berna per le prestazioni culturali particolari che essa fornisce in quanto sede dell'Assemblea federale e del Consiglio federale.

**Art. 19** Promozione della mediazione artistica<sup>14</sup>

La Confederazione può prendere misure affinché un'opera o una produzione artistica sia resa più accessibile al pubblico.

**Art. 20** Creazione artistica

La Confederazione promuove la creazione artistica, segnatamente mediante:

- a. contributi per la realizzazione di opere;
- b. committenze;
- c. contributi per la realizzazione di progetti.

<sup>14</sup> Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

**Art. 21** Sostegno degli scambi culturali

<sup>1</sup> La Confederazione può sostenere gli scambi culturali all'interno del Paese.

<sup>2</sup> Essa può presentare all'estero le culture svizzere e sostenere gli scambi con altre culture.

<sup>3</sup> Essa può gestire proprie istituzioni culturali in importanti centri culturali del mondo e in Paesi con i quali la Svizzera intrattiene scambi privilegiati.

**Sezione 3: Competenza e coordinamento****Art. 22** Collaborazione internazionale

Il Consiglio federale può, al fine di promuovere le relazioni internazionali, concludere accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato concernenti:

- a. la collaborazione culturale;
- b. la partecipazione finanziaria a misure di promozione della cultura a livello internazionale.

**Art. 23** Misure di sostegno

<sup>1</sup> Le misure di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché le misure di mediazione a esse direttamente connesse sono di competenza dell'Ufficio federale della cultura.<sup>15</sup>

<sup>2</sup> Le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b, 19, 20 e 21 sono di competenza della Fondazione Pro Helvetia (art. 31–45).

**Art. 24** Coordinamento delle misure all'estero

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) coordinano le loro attività culturali all'estero e disciplinano i dettagli della loro collaborazione.

**Sezione 4: Forme di sostegno e procedura****Art. 25** Aiuti finanziari e altre forme di sostegno

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, fidejussioni, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionatamente.

<sup>15</sup> Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

<sup>2</sup> Un sostegno può essere accordato anche in forma di consulenza o di raccomandazioni, nonché mediante l'assunzione di patronati o mediante altre prestazioni non finanziarie.

<sup>3</sup> Gli aiuti finanziari possono essere accordati anche mediante un contratto di prestazioni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990<sup>16</sup> sui sussidi.

#### **Art. 26** Disposizioni procedurali

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la procedura per gli aiuti finanziari di oltre 100 000 franchi è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. In caso di ricorsi concernenti aiuti finanziari fino a 100 000 franchi, si applica una procedura semplificata e abbreviata che comporti oneri amministrativi e spese nettamente inferiori.

<sup>2</sup> Nella procedura di ricorso non può essere invocata l'inadeguatezza.

### **Sezione 5: Finanziamento e controllo**

#### **Art. 27** Priorità nella promozione culturale e finanziamento

<sup>1</sup> Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un messaggio concernente il finanziamento della promozione culturale della Confederazione; vi definisce le sue priorità per il quadriennio.

<sup>2</sup> La Confederazione procede dapprima a indagini conoscitive presso i Cantoni, le città e i Comuni nonché le cerchie interessate.

<sup>3</sup> L'Assemblea federale autorizza i seguenti limiti di spesa e crediti d'impegno:

- a. limiti di spesa rispettivamente per le misure di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 e per le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b, 19, 20 e 21;
- b. limiti di spesa per i settori della promozione disciplinati in leggi speciali;
- c. un credito quadro secondo l'articolo 16a della legge federale del 1° luglio 1966<sup>17</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio per il settore della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.

#### **Art. 28** Strategie promozionali

<sup>1</sup> Il DFI elabora strategie promozionali per singoli settori della promozione della cultura di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18.

<sup>2</sup> Le strategie definiscono gli obiettivi promozionali, gli strumenti promozionali e i criteri determinanti per la promozione.

<sup>16</sup> RS 616.1

<sup>17</sup> RS 451

<sup>3</sup> Esse sono emanate in forma di ordinanza, di regola per la durata di validità dei decreti sul finanziamento di cui all'articolo 27 capoverso 3.

**Art. 29**            Autorità specializzata e coordinamento

<sup>1</sup> Quale autorità specializzata, l'Ufficio federale della cultura attua la politica culturale della Confederazione e coordina le attività dei servizi federali competenti.

<sup>2</sup> Il DFI e il DFAE coordinano le loro attività nel campo della politica culturale internazionale.

**Art. 30**            Statistica e valutazione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di statistica tiene una statistica della cultura. La stessa informa segnatamente sui sussidi degli enti pubblici e sui contributi di privati alla cultura.

<sup>2</sup> La Confederazione esamina periodicamente l'efficacia della sua politica culturale e delle misure promozionali prese.

<sup>3</sup> I risultati dell'esame sono pubblicati. L'Ufficio federale della cultura dà alle cerchie interessate l'opportunità di pronunciarsi sugli stessi.

## **Capitolo 3: Fondazione Pro Helvetia**

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 31**            Forma giuridica e sede

<sup>1</sup> La Fondazione Pro Helvetia (Fondazione) è una fondazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica.

<sup>2</sup> La Fondazione si organizza autonomamente e tiene una contabilità propria.

<sup>3</sup> Essa ha sede a Berna.

**Art. 32**            Compiti

<sup>1</sup> La Fondazione promuove la varietà della creazione artistica, fa conoscere la creazione artistica e culturale svizzera, promuove la cultura popolare e intrattiene scambi culturali.

<sup>2</sup> La Fondazione adempie i suoi compiti autonomamente.



## Sezione 2: Organi e personale

### Art. 33 Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- a. il consiglio di fondazione;
- b. la direzione;
- c. l'ufficio di revisione.

### Art. 34 Consiglio di fondazione

<sup>1</sup> Il consiglio di fondazione è composto di sette a nove membri qualificati.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri del consiglio di fondazione per un mandato di quattro anni. Persegue un'adeguata rappresentanza delle quattro regioni linguistiche. Ogni membro può essere rieletto una volta.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può revocare i membri del consiglio di fondazione per gravi motivi.

<sup>4</sup> I membri del consiglio di fondazione tutelano gli interessi della Fondazione. Il membro che si trova in conflitto d'interessi deve astenersi. Un conflitto d'interessi permanente esclude l'appartenenza al consiglio di fondazione.

<sup>5</sup> Il consiglio di fondazione ha i compiti seguenti:

- a. provvede all'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale e riferisce allo stesso sul loro adempimento;
- b. adotta il preventivo;
- c. adotta il rapporto di gestione e lo pubblica dopo che è stato approvato dal Consiglio federale;
- d. nomina il direttore;
- e. nomina gli altri membri della direzione su proposta del direttore;
- f. controlla la gestione;
- g. nomina i membri della commissione di esperti;
- h. disciplina le condizioni di assunzione, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale;
- i. emana il regolamento interno e l'ordinanza sui sussidi della Fondazione.

<sup>6</sup> L'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000<sup>18</sup> sul personale federale (LPers) si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali convenute con i membri del consiglio di fondazione.

<sup>18</sup> RS 172.220.1

**Art. 35** Direzione

<sup>1</sup> La direzione è l'organo operativo. Svolge tutti i compiti non attribuiti ad altri organi.

<sup>2</sup> I membri della direzione tutelano gli interessi della Fondazione. Il membro che si trova in conflitto d'interessi deve astenersi. Un conflitto d'interessi permanente esclude l'appartenenza alla direzione.

<sup>3</sup> Il direttore presiede la direzione. Egli:

- a. assume il personale della Fondazione;
- b. rappresenta la Fondazione verso l'esterno;
- c. decide, su proposta della commissione di esperti, in merito agli aiuti finanziari di considerevole entità e ai programmi di una certa importanza propri alla Fondazione; le decisioni divergenti dalla proposta devono essere motivate.

<sup>4</sup> Il regolamento interno disciplina i dettagli.

**Art. 36** Ufficio di revisione

<sup>1</sup> L'ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale.

<sup>2</sup> Il mandato, lo statuto, le qualifiche, l'indipendenza, la durata del mandato e il rendiconto dell'ufficio di revisione sono retti per analogia dagli articoli 727–731a del Codice delle obbligazioni<sup>19</sup>, fatto salvo il capoverso 3.

<sup>3</sup> L'ufficio di revisione rende conto del risultato della sua verifica al consiglio di fondazione e al Consiglio federale.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può revocare l'ufficio di revisione per gravi motivi.

**Art. 37** Commissione di esperti

<sup>1</sup> La commissione di esperti è composta di tredici membri al massimo.

<sup>2</sup> I membri della commissione di esperti sono nominati per un mandato di quattro anni. Possono essere rieletti una volta.

<sup>3</sup> La commissione di esperti valuta le richieste di aiuti finanziari di considerevole entità e i programmi di una certa importanza propri alla Fondazione.

<sup>4</sup> L'organizzazione e il funzionamento della commissione di esperti sono definiti nel regolamento interno della Fondazione.

<sup>19</sup> RS 220

**Art. 38** Segreteria

<sup>1</sup> La Fondazione dispone di una segreteria in Svizzera e di uffici all'estero.

<sup>2</sup> La segreteria decide, senza proposta della commissione di esperti, in merito agli aiuti finanziari di minore entità e ai programmi di minore importanza propri alla Fondazione.

**Art. 39** Personale

<sup>1</sup> Il personale della Fondazione e i membri della direzione sono assunti in base a contratti di diritto privato.

<sup>2</sup> La Fondazione tiene conto, nella sua politica del personale, degli articoli 4 e 5 LPers<sup>20</sup>.

<sup>3</sup> L'articolo 6a LPers si applica per analogia allo stipendio e alle altre condizioni contrattuali convenute con il direttore e con gli altri membri della direzione.

<sup>4</sup> La remunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali sono disciplinate nel regolamento del personale.

<sup>5</sup> Il personale della Fondazione è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBBLICA).

**Sezione 3: Finanze****Art. 40** Finanziamento

<sup>1</sup> La Fondazione dispone di un patrimonio intangibile di 100 000 franchi.

<sup>2</sup> La Confederazione accorda alla Fondazione contributi annuali nei limiti dei fondi stanziati conformemente all'articolo 27 capoverso 3 lettera a.

<sup>3</sup> Le liberalità di terzi non vincolate a uno scopo particolare sono accreditate al patrimonio della Fondazione.

**Art. 41** Tesoreria

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della Fondazione nell'ambito della tesoreria centrale.

<sup>2</sup> L'Amministrazione federale delle finanze concede alla Fondazione mutui alle condizioni di mercato per garantirle la solvibilità necessaria all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 23 capoverso 2.

<sup>3</sup> I dettagli sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e la Fondazione.

<sup>20</sup> RS 172.220.1

**Art. 42** Presentazione dei conti

<sup>1</sup> La presentazione dei conti della Fondazione ha lo scopo di esporre la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

<sup>2</sup> La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti.

<sup>3</sup> Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere pubblicate.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti della Fondazione.

**Art. 43** Imposte

<sup>1</sup> La Fondazione è esente da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le imposte federali seguenti:

- a. l'imposta sul valore aggiunto;
- b. l'imposta preventiva;
- c. le tasse di bollo.

**Sezione 4: Tutela degli interessi della Confederazione****Art. 44** Vigilanza

<sup>1</sup> La Fondazione sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare nominando il consiglio di fondazione, approvando il rapporto di gestione e il regolamento del personale e dando scarico al consiglio di fondazione.

**Art. 45** Obiettivi strategici

<sup>1</sup> Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della Fondazione. Provvede affinché il consiglio di fondazione sia previamente consultato. Tiene conto della libertà operativa e artistica della Fondazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale verifica annualmente l'adempimento degli obiettivi strategici basandosi sul rapporto del consiglio di fondazione e su eventuali altre verifiche.

**Capitolo 4: Disposizioni finali****Art. 46** Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

**Art. 47** Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

**Art. 48** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2012<sup>21</sup>

Art. 9: 1° gennaio 2013<sup>22</sup>

<sup>21</sup> DCF del 20 dic. 2011

<sup>22</sup> DCF del 7 nov. 2012 (RU **2012** 6077).

*Allegato*  
(art. 47)

## Abrogazione e modifica del diritto vigente

### I

Sono abrogati:

1. la legge federale del 19 dicembre 2003<sup>23</sup> sull'erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia;
2. la legge federale del 20 marzo 2008<sup>24</sup> sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti;
3. la legge federale del 16 dicembre 2005<sup>25</sup> sull'erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav;
4. la risoluzione federale del 22 dicembre 1887<sup>26</sup> per il promovimento e l'incoraggiamento delle arti nella Svizzera;
5. il decreto federale del 18 dicembre 1917<sup>27</sup> sull'incoraggiamento e l'incremento dell'arte applicata (arte decorativa e industriale);
6. la legge federale del 17 dicembre 1965<sup>28</sup> concernente la Fondazione «Pro Helvetia»;
7. la legge federale del 7 ottobre 1994<sup>29</sup> concernente la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri».

### II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...<sup>30</sup>

<sup>23</sup> [RU **2004** 2077, **2008** 319]

<sup>24</sup> [RU **2008** 3517]

<sup>25</sup> [RU **2006** 1255]

<sup>26</sup> [CS **4** 202]

<sup>27</sup> [CS **4** 215; RU **1991** 857 appendice n. 6]

<sup>28</sup> [RU **1966** 685, **1981** 821, **1993** 879 all. 3 n. 10, **2006** 2197 all. n. 42]

<sup>29</sup> [RU **1996** 3040]

<sup>30</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2011** 6127.